



Data 13/06/2024 Protocollo N° 0286216 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: DM 30 maggio 2023. Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli. Richiesta da parte delle Associazioni di categoria.

Invio a mezzo PEC

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto:
- Servizio Sanità Animale
- Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni
Zootecniche

Alle Associazioni di categoria

Ai rappresentanti della filiera avicola

e, p.c.,

Alla Direzione Sanitaria
IZS delle Venezie

Al CREV-c/o IZS delle Venezie

Si trasmette per opportuna conoscenza e seguito di competenza la nota del Ministero della Salute prot. n. 0018904/DGSAF del 13/06/2024, di risposta al quesito formulato dalla scrivente struttura in merito alle problematiche derivanti dall'applicazione del DM 30 maggio 2023 "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli".

Nell'invitare le SS.LL. a divulgare la presente nota a tutti gli interessati, si porgono distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041/2791569 - e-mail: laura.favero@regione.veneto.it
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E
DELL'ECOSISTEMA (ONE HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3 Ex DGSAF- Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale
di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e/2024/2
Allegati: 1

Regione Veneto
Direzione Prevenzione Sicurezza
Alimentare Veterinaria
U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

CRN Influenza aviaria e malattia di Newcastle
c/o IZS delle Venezie
izsvenezie@legalmail.it

E, p.c.
Regioni e province autonome
Assessorati sanità
Servizi veterinari

Oggetto: DM 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”. Richieste da parte delle Associazioni di categoria.

In riferimento alle richieste pervenute dalle Associazioni di categoria, riportate nella nota vostro protocollo n.0278636 del 10/06/2024, concernenti le modalità di accasamento di tacchinotti in stabilimenti situati in zone individuate ad alto rischio A e B, nonché la possibilità di allevamento di tacchini all'aperto nelle predette zone di rischio, si rappresenta quanto segue.

Considerato quanto previsto nell' allegato A, punto 4, paragrafo IV del DM 30 maggio 2023, e sentito in merito il CRN Influenza aviaria dell'IZS delle Venezie (CRNIA), si ritiene che nelle zone individuate ad alto rischio A e B, in presenza di una situazione epidemiologica a rischio, sia consentito l'utilizzo della pulcinaia unica come alternativa all'accasamento per singolo capannone, solo se il successivo spostamento dei tacchinotti tra pulcinaia e capannone venga effettuato entro il trentesimo giorno di età con una struttura in grado di garantire che non vi sia alcuna soluzione di continuità tra i due ambienti ed evitando il contatto degli animali con l'area esterna, e previa pulizia e disinfezione delle attrezzature da impiegare.

A tale riguardo si fa presente che potranno essere utilizzate solo strutture che soddisfino i criteri costitutivi e gestionali indicati all' interno del Manuale di biosicurezza degli allevamenti avicoli (punto 13.2).

Riguardo invece la possibilità di allevamento del tacchino all'aperto nelle zone ad alto rischio B si fa presente che possono operare in tale zona solo gli stabilimenti preesistenti rispetto all' entrata in vigore dell'Ordinanza 10 dicembre 2019, così come già specificato nella nota prot. 2488-04/02/2020-DGSAF che si invia in allegato, nonché gli stabilimenti autorizzati ad operare in zona A ai sensi della medesima nota e delle successive ordinanze ministeriali, venuti successivamente a ricadere in Zona B a seguito dell'aggiornamento delle zone stesse. In tali allevamenti dovrà comunque essere garantita la possibilità di allevamento al chiuso in presenza di situazione epidemiologica a rischio per influenza aviaria.

Si ringrazia per l'attenzione e si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento

PER IL DIRETTORE DELL'UFFICIO 3
Dott. Andrea Maroni Ponti *

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814 Dott Francesco Plasmati f.plasmati@sanita.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
 Ufficio III – Centro Nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali – Unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e/2020/1
 Allegati: /

Assessorati sanità Servizi veterinari Regioni :
 Piemonte
 Lombardia
 Veneto
 Friuli Venezia Giulia
 Emilia Romagna
 Umbria
 Lazio

Associazioni di categoria del settore avicolo
 e per conoscenza:
 Uff. di Gabinetto

Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza aviaria
 presso l'IZS delle Venezie

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Organizzazioni dei veterinari

LORO SEDI

Oggetto: Influenza aviaria - Ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2019. Allegato A – Norme di conduzione - Capitolo 4: Disposizioni specifiche per gli allevamenti di tacchini da carne. Chiarimenti.

In riferimento all'oggetto e nonché facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute alla scrivente da alcune Associazioni di categoria in merito all'applicazione della lettera d) del capitolo 4 – Norme di conduzione - dell'Allegato A dell'Ordinanza del 10 dicembre 2019: “*d. In deroga alla precedente lettera b, è consentito allevare tacchini all'aperto esclusivamente nelle zone non incluse nell'elenco delle zone ad alto rischio di cui all'art. 5 -ter della presente ordinanza e richiamate nell'Accordo Stato-Regioni 25 luglio 2019*”, si precisa quanto segue.

Come più volte riportato nei rapporti scientifici dell'EFSA in materia di diffusione dell'influenza aviaria, il rischio d'introduzione dei virus influenzali aviari può essere ridotto mediante l'adozione di misure di gestione tese a evitare il più possibile il contatto diretto tra uccelli acquatici selvatici e il pollame, tra le quali la detenzione degli animali al chiuso durante i periodi ritenuti a rischio, e classificando le zone del territorio sulla base di criteri epidemiologici che sono stati ben definiti nella Decisione di esecuzione n. 2018/1136 (UE) e riportati nell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2019, rep. n.125.

Premesso ciò, **il divieto** di allevare i tacchini all'aperto nelle zone A e B di cui all'Accordo Stato-Regioni citato e contenuto nel testo dell'Ordinanza che era stato condiviso dalle Associazioni di categoria

e dalle Regioni e Province autonome prima della firma del Ministro, **non si applica agli allevamenti di tacchini da carne all'aperto situati nelle zone A e B preesistenti alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza, fermo restando il rigoroso rispetto delle misure di biosicurezza enunciate nell'Accordo medesimo e specificate nell'Allegato A dell'Ordinanza 10 dicembre 2019.**

Per quanto riguarda la costruzione di nuovi allevamenti di tacchini da carne all'aperto nelle zone A, dovrà essere effettuata, da parte delle Regioni tramite i Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria e informata la scrivente dell'esito dell'istruttoria, una valutazione epidemiologica che tenga conto dei fattori di rischio contenuti nella Decisione di esecuzione n. 2018/1136 (UE) nonché della sussistenza dei requisiti di biosicurezza disciplinati dalle norme vigenti.

Si invitano gli Enti e Associazioni in indirizzo a dare massima divulgazione della presente nota. Si ringrazia della collaborazione.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Silvio Borrello*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Coordinatore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Olivia Bessi